

Statuto dell'Organismo Nazionale di Controllo

INDICE

1. Definizioni
 2. Denominazione, sede e durata
 3. Scopo
 4. Funzioni
 5. Patrimonio Entrate
 6. Organi
 7. Consiglio di Amministrazione - composizione
 8. Consiglio di Amministrazione - competenze
 9. Consiglio di Amministrazione - funzionamento
 10. Presidente
 11. Uffici territoriali – Istituzione
 12. Uffici territoriali – Funzioni
 13. Collegio sindacale
 14. Segretario generale
 15. Esercizio finanziario, bilanci e relazione annuale sulle attività
 16. Vigilanza
 17. Scioglimento
 18. Clausola di rinvio
-

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente statuto, si intende per:
 - a) “Codice del Terzo settore” (o “Codice”): decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - b) “Decreto costitutivo”: decreto ministeriale n. 06 del 19.01.2018 pubblicato in G.U. serie generale n. 104 del 07 maggio 2018 che, ai sensi dell’articolo 64 del Codice del Terzo settore, costituisce l’Organismo nazionale di controllo, a cui afferisce il presente statuto;
 - c) “Centri di servizio per il volontariato” (o “CSV”): gli enti accreditati ai sensi dell’articolo 61 del Codice del Terzo settore al fine di organizzare, gestire ed erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;
 - d) “Fondo unico nazionale” (o “FUN”): il fondo istituito ai sensi dell’articolo 62 del Codice del Terzo settore al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV;

- e) “Fondazioni di origine bancaria” (o “FOB”): gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, obbligati ai sensi dell’articolo 62 del Codice del Terzo settore alla contribuzione al FUN;
- f) “Organismo nazionale di controllo” (o “ONC”): l’ente costituito con decreto ministeriale n.06 del 19.01.2018 ai sensi dell’articolo 64 del Codice del Terzo settore a cui afferisce il presente statuto;
- g) “Organismi territoriali di controllo” (o “OTC”): gli uffici territoriali dell’ONC previsti dall’articolo 65 del Codice del Terzo settore;
- h) “Associazione nazionale dei CSV”: l’associazione di CSV più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero dei CSV aderenti;
- i) “Associazione nazionale delle FOB”: l’associazione di FOB più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero delle FOB aderenti;
- j) “Associazione nazionale degli enti del Terzo settore”: l’associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del maggior numero di ETS aderenti alla stessa;
- k) “Associazione regionale degli enti del Terzo settore”: l’associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, in ragione del maggior numero di ETS aderenti alla stessa.

ARTICOLO 2 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1. La Fondazione “Organismo Nazionale di Controllo sui centri di servizio per il volontariato” (o, in forma breve, anche “ONC”) è una persona giuridica privata, costituita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 06/2018, ai sensi dell’articolo 64 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore.
2. L’ONC non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale nel rispetto delle norme del Codice ad essa applicabili, del decreto costitutivo, degli articoli 14 e seguenti del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, e ha durata illimitata.
3. Il funzionamento e la gestione dell’ONC sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.
4. L’ONC ha sede a Roma e si avvale dei propri uffici territoriali (OTC) di cui agli articoli 11 e 12 del presente statuto.

ARTICOLO 3 SCOPO

1. L’ONC, in applicazione e nei limiti delle disposizioni normative in materia, ha lo scopo di svolgere funzioni di indirizzo e di controllo dei CSV, affinché possano adeguatamente perseguire il compito affidato loro dal Codice.
2. A tal fine, l’ONC amministra il Fondo Unico Nazionale alimentato dalle Fondazioni di origine bancaria, assicurandone il corretto funzionamento e utilizzo delle risorse, nel rispetto delle disposizioni del Codice che istituiscono il FUN e che ne determinano fini e vincoli.

ARTICOLO 4 FUNZIONI

1. L'ONC svolge le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del Codice del Terzo settore Titolo VIII Capo II ed alle disposizioni del presente statuto:

- a) amministra il FUN, riceve i contributi delle FOB, fissandone le relative modalità di trasferimento, e disciplina la costituzione e l'utilizzo della riserva con finalità di stabilizzazione delle assegnazioni future ai CSV;
- b) determina i contributi integrativi dovuti dalle FOB ai sensi dell'articolo 62, comma 11 del Codice e le relative modalità di trasferimento al FUN;
- c) stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 61, commi 2 e 3 del Codice, attraverso la valutazione delle situazioni territoriali afferenti alle singole regioni e province autonome;
- d) definisce triennialmente, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia ed indipendenza delle organizzazioni di volontariato e di tutti gli altri enti del Terzo settore, gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN;
- e) determina l'ammontare del finanziamento stabile triennale dei CSV e ne stabilisce la ripartizione annuale e territoriale, su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 62, comma 7 del Codice, potendone destinare una quota all'associazione nazionale dei CSV per la realizzazione di servizi strumentali ai CSV o di attività di promozione del volontariato che possono più efficacemente compiersi su scala nazionale;
- f) versa annualmente ai CSV e all'associazione nazionale dei CSV le somme loro assegnate;
- g) sottopone a verifica la legittimità e la correttezza dell'attività svolta dall'associazione dei CSV di cui all'articolo 62, comma 7 del Codice, attraverso le risorse del FUN ad essa assegnate ai sensi dell'articolo medesimo;
- h) determina i costi del proprio funzionamento, inclusi i costi di funzionamento degli OTC e i costi relativi ai componenti degli organi di controllo interno dei CSV, nominati ai sensi dell'articolo 65, comma 7, lettera e) del Codice ed assicura agli OTC le risorse corrispondenti;
- i) individua criteri obiettivi ed imparziali e procedure ad evidenza pubblica e trasparenti di accreditamento dei CSV, tenendo conto, tra gli altri elementi, della rappresentatività degli enti richiedenti, espressa anche dal numero di enti associati, della loro esperienza nello svolgimento dei servizi di cui all'articolo 63 del Codice, e della competenza delle persone che ricoprono le cariche sociali;
- j) accredita i CSV, di cui tiene un elenco nazionale che rende pubblico con le modalità più appropriate;
- k) definisce gli indirizzi generali, i criteri e le modalità operative cui devono attenersi gli OTC nell'esercizio delle proprie funzioni, e ne approva il regolamento di funzionamento;
- l) predispose modelli di previsione e rendicontazione che i CSV sono tenuti ad osservare nella gestione delle risorse del FUN;
- m) controlla l'operato degli OTC e ne autorizza spese non preventivate;
- n) assume i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV previsti all'articolo 66 del Codice, su propria iniziativa o su iniziativa degli OTC;
- o) promuove l'adozione da parte dei CSV di strumenti di verifica della qualità dei servizi erogati dai

- CSV medesimi attraverso le risorse del FUN, e ne valuta gli esiti;
- p) predispone una relazione annuale sulla propria attività e sull'attività e lo stato dei CSV, che invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio di ogni anno e rende pubblica attraverso modalità telematiche.
2. L'ONC non può finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni attribuitegli dal Codice.

ARTICOLO 5 PATRIMONIO – ENTRATE

1. Il patrimonio della Fondazione, totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, è costituito:
- dalla dotazione iniziale prevista dal decreto costitutivo;
 - dalle ulteriori risorse derivanti da donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi ed elargizioni di soggetti pubblici e privati.
2. Costituiscono entrate della Fondazione le rendite del patrimonio, i contributi di enti e di privati e ogni altro cespite non destinati a incremento del patrimonio.
3. Le risorse patrimoniali sono utilizzate esclusivamente per il funzionamento dell'ONC e degli OTC nel perseguimento degli scopi istituzionali.
4. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC e dei CSV, vincolato alla destinazione prevista dall'articolo 62, comma 9, del Codice del Terzo settore.
5. L'ONC, ai sensi dell'articolo 62, commi 10 e 11 del Codice:
- negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN sono superiori ai costi annui determinati ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8 del Codice, accantona la differenza in un fondo di stabilizzazione denominato "Riserva per assegnazioni future ai CSV";
 - negli anni in cui i contributi obbligatori versati dalle FOB al FUN sono inferiori ai costi annui determinati ai sensi dell'articolo 62, commi 7 e 8 del Codice, utilizza il fondo di stabilizzazione di cui al precedente punto a). In caso di esaurimento dello stesso, la differenza sarà posta a carico delle FOB.

ARTICOLO 6 ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio sindacale.
2. I componenti degli Organi della Fondazione e degli OTC devono essere scelti tra persone che non presentino le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2382 del Codice civile e che siano in

possesso degli ulteriori requisiti di onorabilità, eventualmente definiti con regolamento della Fondazione.

ARTICOLO 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE

1. L'ONC è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da:
 - a) sette componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dall'associazione delle FOB più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di FOB ad essa aderenti;
 - b) due componenti designati dall'associazione dei CSV più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di CSV ad essa aderenti;
 - c) due componenti, di cui uno espressione delle organizzazioni di volontariato, designati dall'associazione degli enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti;
 - d) un membro designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - e) un membro designato dalla Conferenza Stato-Regioni.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 64, comma 3 del Codice, sono nominati, anche disgiuntamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e durano in carica tre anni. Alla scadenza del mandato restano in carica sino al rinnovo dell'organo medesimo, assicurando la gestione ordinaria della Fondazione. Per ogni componente effettivo è designato un supplente che lo sostituisce anche in caso di impedimento temporaneo. I componenti non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi.
3. Nel caso in cui un componente del Consiglio di Amministrazione lasci l'incarico, per qualsiasi motivo, subentra il membro supplente che rimane in carica sino alla sostituzione del componente effettivo.
4. Qualora, nel corso di un mandato, per dimissioni o altre cause, venga a mancare un componente effettivo o supplente, l'ONC comunica la circostanza all'ente cui compete la designazione, ai sensi delle disposizioni del Codice, e al Ministero per conoscenza, sollecitando l'ente a provvedere all'indicazione del sostituto, affinché il Ministro provveda alla relativa nomina. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione permane in carica qualora permanga in carica la maggioranza dei suoi componenti.
5. Qualora, nel corso di un mandato, per dimissioni o altre cause, venga a mancare il Presidente, il componente supplente subentra nella carica di consigliere e l'associazione nazionale delle FOB indica, tra i componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione da essa designati, il consigliere con funzioni di Presidente. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta ne prende atto.
6. Ai componenti non è riconosciuto alcun emolumento gravante sul bilancio dello Stato o sul FUN. Sul FUN possono eventualmente gravare, potendosi considerare quali spese di funzionamento, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni, da riconoscersi nei limiti di quanto previsto dal regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPETENZE

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ONC.
2. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto previsto dalla normativa:
 - a) provvede allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4;
 - b) sovrintende all'operatività dell'ONC e degli OTC e ne approva le spese;
 - c) adotta lo statuto dell'ONC e le relative modificazioni col voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti;
 - d) istituisce comitati e gruppi di lavoro consultivi definendone le competenze;
 - e) amministra e gestisce i beni dell'ONC;
 - f) nomina il Collegio sindacale secondo quanto indicato all'articolo 13;
 - g) nomina il Segretario generale determinandone le competenze in base ai compiti previsti dal successivo articolo 14, il rapporto contrattuale, la durata dell'incarico e il compenso;
 - h) provvede all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico;
 - i) approva i regolamenti interni di cui ritenga opportuno dotarsi;
 - j) approva il bilancio di previsione dell'ONC predisposto dal Segretario generale;
 - k) approva il conto consuntivo annuale dell'ONC;
 - l) approva la relazione annuale sull'attività dell'ONC e sull'attività e lo stato dei CSV.

ARTICOLO 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta per iscritto almeno quattro dei suoi componenti o l'organo di controllo.
2. La convocazione, fatta dal Presidente, deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, e deve essere spedita all'indirizzo dei Consiglieri almeno 10 giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail. In caso di urgenza, tranne che per l'approvazione del Bilancio d'esercizio, il termine è ridotto a 3 giorni, e la convocazione può essere spedita anche per telegramma, fax o e-mail.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede della Fondazione o in un altro luogo, comunque in Italia, dal Presidente della Fondazione, che lo presiede.
4. La riunione potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario generale.

5. Per la validità delle sue deliberazioni, è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti salvo che non sia diversamente previsto dal presente statuto.
6. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, tranne nei casi in cui è prevista specifica maggioranza qualificata dalla normativa vigente, dal presente statuto o dai regolamenti interni. In particolare:
 - a) le delibere in merito gli indirizzi strategici generali da perseguirsi attraverso le risorse del FUN ai sensi dell'articolo 64, comma 5, lett. d) del Codice sono assunte a maggioranza dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti tra i quattro designati dall'associazione nazionale dei CSV e dall'associazione nazionale degli enti del Terzo settore;
 - b) le delibere in merito a eventuali emolumenti riconosciuti ai componenti e ai dirigenti dell'ONC e degli OTC, che ai sensi dell'articolo 62 comma 8 del Codice non possono essere posti a carico del FUN, sono assunte a maggioranza dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti tra quelli designati dall'associazione delle FOB;
 - c) la delibera riguardante la nomina del Segretario generale è assunta con voto favorevole dei 3/4 dei componenti;
 - d) le delibere riguardanti il regolamento del proprio funzionamento con voto favorevole dei 3/4 dei componenti.
7. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario generale, che di norma svolge funzioni di Segretario. In caso di sua assenza o impedimento svolge funzione di Segretario colui che è stato designato dal Consiglio di Amministrazione a tale funzione.
8. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con regolamento il proprio funzionamento.
9. In assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma 2, il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e quelli del Collegio sindacale.

ARTICOLO 10 PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il Presidente dell'ONC. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ONC di fronte ai terzi e in giudizio agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale ed esercita i poteri che il Consiglio di Amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta, nelle forme previste dalla legge. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno; intrattiene i rapporti con gli OTC, con le pubbliche amministrazioni e con qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
3. Il Presidente designa il membro effettivo del Consiglio di Amministrazione, espressione delle Fondazioni, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 11 UFFICI TERRITORIALI - ISTITUZIONE

1. Gli OTC, ai sensi dell'articolo 65 del Codice, sono uffici territoriali dell'ONC privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere funzioni di controllo dei CSV nel territorio di riferimento, in conformità alle norme del Codice e alle disposizioni del presente statuto e alle direttive del Consiglio di Amministrazione dell'ONC.
2. Ciascun OTC è composto secondo quanto previsto dall'articolo 65, commi 3 e 4 del Codice. I componenti di ciascun OTC sono nominati, anche disgiuntamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, durano in carica tre anni e non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi. Per ogni componente effettivo è designato un supplente che lo sostituisce anche in caso di impedimento temporaneo. Alla scadenza del mandato i componenti restano in carica sino al rinnovo dell'OTC.
3. Nel caso in cui un componente dell'OTC lasci l'incarico, per qualsiasi motivo, subentra il membro supplente che rimane in carica sino alla sostituzione del componente effettivo.
4. Qualora, nel corso di un mandato, per dimissioni o altre cause, venisse a mancare un componente effettivo o supplente, l'ONC comunica la circostanza all'ente cui compete la designazione ai sensi del Codice e al Ministero per conoscenza, sollecitando l'ente a provvedere all'indicazione del sostituto, affinché il Ministero provveda alla relativa nomina. Qualora, per dimissioni o altre cause, venissero a mancare sia un componente effettivo sia il suo supplente, l'ONC comunica la circostanza all'ente cui compete la designazione e al Ministero per conoscenza, sollecitando l'ente a provvedere all'indicazione del sostituto, affinché il Ministro provveda alla relativa nomina. In ogni caso, l'OTC permane in carica qualora permanga in carica la maggioranza dei suoi componenti.
5. Qualora nel corso del mandato per dimissioni o altre cause, venga a mancare il Presidente dell'OTC, il supplente subentra nella carica di componente effettivo dell'OTC stesso e le Fondazioni designanti indicano, tra i componenti effettivi dell'OTC da esse designati, il componente con funzioni di Presidente. L'OTC nella prima seduta ne prende atto.
6. Ai componenti dell'OTC non è riconosciuto alcun emolumento gravante sul bilancio dello Stato o sul FUN. Sul FUN possono eventualmente gravare, potendosi considerare quali spese di funzionamento, i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni, da riconoscersi nei limiti di quanto previsto dal regolamento definito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12 UFFICI TERRITORIALI - FUNZIONI

1. Gli OTC svolgono le seguenti funzioni in conformità alle norme, ai principi e agli obiettivi del Codice del Terzo settore, Titolo VIII Capo II, alle disposizioni del presente statuto e alle direttive del Consiglio di Amministrazione dell'ONC nonché al proprio regolamento che dovrà disciplinarne nel dettaglio le modalità di esercizio:
 - a) ricevono le domande e istruiscono le pratiche di accreditamento dei CSV, in particolare verificando la sussistenza dei requisiti di accreditamento;
 - b) verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore

- al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore;
- c) ripartiscono tra i CSV, istituiti in ciascuna regione, il finanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione su base regionale ed ammettono a finanziamento la programmazione dei CSV;
 - d) verificano la legittimità e la correttezza dell'attività dei CSV in relazione all'uso delle risorse del FUN, nonché la loro generale adeguatezza organizzativa, amministrativa e contabile, tenendo conto delle disposizioni del Codice e degli indirizzi generali strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione;
 - e) nominano, tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e con specifica competenza in materia di Terzo settore, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di Presidente e diritto di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;
 - f) propongono al Consiglio di Amministrazione l'adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti dei CSV;
 - g) predispongono una relazione annuale sulla propria attività, che inviano entro il 30 aprile di ogni anno all'ONC per la successiva pubblicazione mediante modalità telematiche sul sito dell'ONC.
2. Ciascun OTC adotta il proprio regolamento di funzionamento sulla base di un regolamento-quadro definito dall'ONC. Eventuali deroghe rispetto al regolamento-quadro, opportunamente motivate, devono essere richieste all'ONC ai fini della loro approvazione.
3. Ciascun OTC è tenuto a procedere alle verifiche di sua competenza anche su impulso del Consiglio di Amministrazione dell'ONC che, peraltro, può richiedere in qualsiasi momento relazioni specifiche sull'attività svolta dall'OTC, dal Presidente dell'organo di controllo interno del CSV e/o dal CSV.
4. Gli OTC non hanno autonoma capacità di spesa e non possono finanziare iniziative o svolgere attività che non siano direttamente connesse allo svolgimento delle funzioni attribuitegli dal Codice.

ARTICOLO 13 COLLEGIO SINDACALE

1. Il Collegio sindacale è formato da tre componenti, di cui almeno uno, con funzioni di Presidente, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, designati:
- a) Uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
 - b) Uno dai soggetti di cui all'articolo 64 c. 2 lett. a) del Codice;
 - c) Uno dai soggetti di cui all'articolo 64 c. 2 lett. b) e c) del Codice.

Il componente designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali assume le funzioni di Presidente del Collegio sindacale nel caso in cui sia revisore legale iscritto nell'apposito registro. In caso contrario, il Presidente è nominato dal medesimo Collegio sindacale tra i propri componenti.

2. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto. Controlla la regolarità dell'amministrazione e della contabilità dell'ONC, predispose le relazioni ai bilanci consuntivi.
3. Il Collegio sindacale resta in carica tre esercizi, incluso quello di nomina, e scade con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio e può essere confermato per non più di tre mandati

consecutivi.

4. Il Collegio sindacale assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 14 SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che abbiano maturato esperienza pluriennale nei settori di attività di competenza dell'ONC e in possesso di adeguate competenze gestionali e amministrative.
2. Il Segretario generale sovrintende all'attività tecnica e finanziaria dell'ONC, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede al coordinamento tecnico dell'attività operativa degli OTC, verificando il rispetto degli indirizzi generali, dei criteri e delle modalità operative definiti dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Segretario generale attribuzioni specifiche connesse all'implementazione, al coordinamento e all'esecuzione di proprie deliberazioni.
4. Il Segretario generale opera d'intesa con il Presidente. Partecipa di norma alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige i relativi verbali. Sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ove a ciò delegato. Provvede alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo nonché della relazione annuale sulle attività dell'ONC e sulle attività e lo stato dei CSV da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ai fini della loro approvazione.
5. Il Segretario generale supporta l'attività dei comitati e dei gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Amministrazione assicurandone l'operatività e le necessarie informazioni.

ARTICOLO 15 ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCI E RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA'

1. L'esercizio finanziario dell'ONC ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno, il Segretario generale predispose il bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 62 del Codice e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione.
3. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il successivo mese di dicembre.
4. Entro il mese di marzo, il Segretario generale trasmette il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente al Consiglio di Amministrazione che lo approva entro il successivo mese di aprile.
5. Il bilancio consuntivo è pubblicato sul sito istituzionale dell'ONC entro 30 giorni dall'invio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. La relazione annuale sulle attività dell'ONC e sull'attività e lo stato dei CSV è pubblicata sul sito istituzionale dell'ONC entro 30 giorni dall'invio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ARTICOLO 16 VIGILANZA

1. Le funzioni di controllo e di vigilanza sull'ONC previste dall'articolo 25 del Codice civile sono

esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede altresì all'approvazione delle modifiche al presente statuto.

2. L'atto di definizione triennale degli indirizzi strategici generali, di cui all'articolo 4 lettera *d*) dello statuto, è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

4. La relazione annuale sull'attività dell'ONC e sull'attività e lo stato dei CSV è inviata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 maggio.

ARTICOLO 17 SCIoglimento

1. L'ONC si estingue nei casi previsti dal Codice civile. Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno dodici dei suoi componenti; il patrimonio residuo sarà devoluto ad enti del Terzo settore per le medesime finalità per i quali sono stati costituiti i CSV.

ARTICOLO 18 CLAUSOLA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile in tema di Fondazioni, le disposizioni del Decreto costitutivo e delle altre norme di legge vigenti in materia.